

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 15. aprile 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 7 dell'O.d.G.
 N. 50 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e
 25 marzo 1974, n. 18";

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno quindici del mese di aprile
 alle ore 10,00., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. dott. Giuseppe Matarrese - Vice Presidente di turno
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		"
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio <i>2o. no. Michele</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele <i>Cavaliere prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

(Si è allontanato Finocchiaro; Vice Presidente di turno: on. dott. Giuseppe Martarese).

Il Presidente informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18".

Dà la parola al relatore, prof. Matteo Fantasia, Presidente della I Commissione Consiliare Permanente.

-Omissis-

Segue la discussione generale sulla legge.

-Omissis-

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari costituiti ai sensi dello art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari, di cui al 1° comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun gruppo consiliare.

L'assegnazione del personale è disposta, entro 10 giorni dalla richiesta dei gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

I contributi di cui al primo comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione".

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal Consigliere Papapietro un emendamento al terzo comma, voce a): sostituire alle parole "due unità" le parole "una unità". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza (ha votato a favore il gruppo P.C.I.).

E' stato presentato dal consigliere Papapietro un emendamento aggiuntivo dopo il quinto comma: "Ai Gruppi che non si avvalgano di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all'onere sopportato dai Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, per ciascuna unità utilizzata, non dovrà superare ai fini del rimborso il trattamento economico previsto dallo art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 per mansioni corrispondenti".

Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 2

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11 ciascun gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi diretti di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 1.

Il personale dipendente della Regione che cessa nel corso della legislatura

il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro Ufficio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del 1° comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purchè in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla
Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli
della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione dei gruppi PCI e MSI, espres-
si ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche alle leggi regio-
nali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18", nel testo che segue com-
posto di n. 4 articoli:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dal-
la legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari costituiti ai sensi dello
art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia
assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro
funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il
funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4°
comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è de-
stinato ai Gruppi consiliari, di cui al 1° comma, personale in servizio presso la
Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento
del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al
Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità
per ciascun Gruppo consiliare.

L'assegnazione del personale è disposta, entro 10 giorni dalla richiesta
dei gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Ai Gruppi che non si avvalgano di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all'onere sopportato dai Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, per ciascuna unità utilizzata, non dovrà superare ai fini del rimborso il trattamento economico previsto dall'art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 per mansioni corrispondenti.

I contributi di cui ai precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione.

Art. 2

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre '72, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 1.

Il personale dipendente della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro Ufficio regionale.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del primo comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purchè in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura